

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 317
ad iniziativa del Consigliere Bisonni “Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1997,
n. 71 ‘Norme per la disciplina delle attività estrattive’”**

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge nasce con la finalità di anticipare la data entro cui i Comuni versano alla Regione il contributo derivante dalle concessioni rilasciate alle imprese per le attività di coltivazioni dei giacimenti di cava.

La legge regionale 71/1997 disciplina la misura, i tempi e le modalità di versamento dei contributi tra le imprese, società e cooperative che svolgono attività estrattive e i Comuni, e tra gli stessi Comuni e la Regione. Attualmente i soggetti beneficiari di concessioni alle attività estrattive stipulano con il Comune interessato una convenzione con la quale si impegnano a versare, entro il 30 settembre di ogni anno, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente. Il Comune versa, entro il 31 ottobre di ogni anno, parte del contributo come di seguito specificato:

- a) il 10 per cento alla Provincia;
- b) il 50 per cento alla Regione per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché di ambienti naturali connessi.

La scelta di anticipare i termini per i versamenti dei contributi alla Regione nasce dall'esigenza di ottenere il tempo necessario per permettere agli uffici regionali di svolgere tutte le procedure amministrative atte ad utilizzare le somme incassate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per quanto detto sopra si propone di anticipare:

- 1) al 28 febbraio la data entro cui le imprese versano il contributo ai Comuni;
- 2) al 31 marzo la data entro cui i Comuni versano il contributo alla Regione.

La presente proposta di legge si compone di due articoli:

- all'articolo 1 si modificano i commi 1 e 8 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 per anticipare le date dal 30 settembre al 28 febbraio e dal 31 ottobre al 31 marzo che sono rispettivamente le scadenze per versare i contributi ai Comuni e alla Regione;
- all'articolo 2 viene stabilita l'invarianza finanziaria.